



Conclusioni

Per [REDACTED]: “ piaccia all'Eccellentissima Corte d'Appello di Roma, pronunciando sull' impugnazione con quest'atto proposta ed in riforma dell'impugnata sentenza, *contrariis reiectis*, previa ogni opportuna declaratoria imposta dal dibattito e dalla legge, così provvedere:

in via preliminare.....

In via principale:

1. riformare la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui dichiara la nullità della c.t.u. per aver utilizzato documentazione non presente nel fascicolo, avendo al contrario parte attrice depositato nei termini di legge la documentazione necessaria che, solo per errore, è stata inserita in altra causa “ gemella” pendente dinanzi allo stesso Giudice e alle medesime udienza;

2. riformare la statuizione della appellata sentenza, nel punto in cui in motivazione, avendo dichiarato la nullità del c.t.u., non si pronuncia nel merito e per l'effetto accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado, alla luce dei risultati della c.t.u. depositata in atti e precisamente:

1) accertare e dichiarare la nullità e l'inefficacia per violazione degli articoli 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., dell'articolo 7 comma 3 delle condizioni generali del contratto di apertura di credito e di conto corrente impugnati relativa alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate dalle aziende di credito



sulla piazza, e, per l'effetto, dichiarare la inefficacia degli addebiti in conto corrente per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'articolo 1284 comma 3 c.c., degli interessi al tasso legale tempo per tempo vigente;

2) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1393, 2697 e 1418 comma 2 c.c., dell'articolo 7 commi 2 e 3 delle condizioni generali dei contratti di apertura di credito e conto corrente impugnati, relativi alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, competenze ed oneri applicata nel corso dell'intero rapporto e, per effetto, dichiararne la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame;

3) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1325 e 1418 c.c., degli addebiti in conto corrente per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale, comunque prive di causa negoziale;

4) accertare e dichiarare la nullità ed inefficacia, per violazione degli articoli 1284, 1346, 2697 e 1418 comma 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-Banca alla data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, nonché per mancanza di valida giustificazione causale;

5) accertare e dichiarare, per l'effetto, l'esatto dare-a dire tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime

di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni-Banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta;

6) determinare il tasso effettivo globale (TEG ) dell' indicato rapporto bancario;

7) accertare e dichiarare, previo accertamento del tasso effettivo globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsiasi pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 numero 108, perché eccedente il cosiddetto tasso soglia nel periodo semestrale di riferimento, con l'effetto, ai sensi degli articoli 1339 e 1419 comma 2 c.c., dell'applicazione del tasso legale senza capitalizzazione;

8) condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditor e rivalutazione monetaria, in favore dell' odierna istante, prudentemente quantificati in euro 38.857, 47, salva la maggiore o minore somma accertata in corso di causa;

9) condannare, in ogni caso, la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.



3. Condannare, in ogni caso, riformando la statuizione della appellata sentenza, la appellata al pagamento di spese, diritti ed onorari di entrambi i giudizi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.

In via istruttoria si rinnova tutta la produzione documentale del giudizio di primo grado e si producono fascicolo di parte del giudizio di primo grado, nonché n. 2 sentenze notificata con atto di precetto.”

Per Intesa San Paolo S.p.A.: “ si chiede l'Eccellentissima Corte di Appello di Roma, previo rigetto dell'istanza avversaria di sospensione.....

Dichiarare nullo, inammissibile o, comunque, rigettare l'appello proposto dalla [REDACTED];

in ogni caso rigettare tutte le domande attrici, incluse quelle restitutorie, in quanto infondate, sia in fatto e in diritto;

con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio.

Per l'ipotesi in cui la sentenza di primo grado non dovesse ricevere integrale conferma, si chiede che venga disposta la rinnovazione o l'integrazione della c.t.u. per le ragioni indicate nel paragrafo 3g) della presente comparsa.”

#### **Ritenuto in fatto**

Con sentenza 1554/09 depositata il 1 ottobre 2009 il Tribunale di Latina respinse per difetto di prova le domande proposte dalla [REDACTED] nei confronti Banca Intesa s.p.a. (già Nuova Banca Ambrosiano s.p.a.) con le



quali l'attrice aveva chiesto la condanna della convenuta a restituire le somme indebitamente percepite nel corso del rapporto di conto corrente n. 91593/53, assistito da apertura di credito, aperto il 6/8/1986 ed estinto il 19/8/1997.

Il Giudice di primo grado pervenne a tale statuizione dopo avere dichiarato la nullità della disposta consulenza tecnica d'ufficio nella quale il consulente aveva esaminato, al fine di espletare il proprio incarico, gli estratti del conto corrente che la società attrice aveva depositato, sull'opposizione della difesa della convenuta, solo nel corso delle operazioni peritali, e quindi dopo il termine previsto per la produzione di documenti.

Proposto appello dalla ██████████ con citazione notificata il 16 dicembre 2009, la Corte, e radicatosi il contraddittorio con la costituzione in giudizio di Intesa Sanpaolo s.p.a., con sentenza non definitiva depositata l'11/3/2016, ha respinto il 1° motivo di appello e, in parziale accoglimento delle altre censure, ha dichiarato la nullità della clausola n. 7 nn. 2 e 3 del contratto di conto corrente concernenti la misura degli interessi e la loro capitalizzazione; ha dichiarato che nessuna somma era dovuta dalla ex correntista a titolo di commissioni di massimo scoperto e a titolo di giorni – banca ( o giorni – valuta); ha disposto per il prosieguo del giudizio pronunciando ordinanza con la quale ha disposto CTU diretta ad accertare,

sulla base dei principi affermati nella sentenza non definitiva, l'effettivo saldo del conto corrente, al momento della sua chiusura.


Il CTU dr. ██████████ ha depositato il 29/11/2016 la propria relazione, alla quale ha allegato le note critiche del CTP nominato dalla banca.

All'udienza del 29 novembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.

#### **Considerato in diritto**

Il CTU, ricostruendo le movimentazioni del c/c 91593/53 sulla base delle statuizioni contenute nella sentenza non definitiva, e ribaditi in sede di formulazione dei quesiti, ha determinato in attuali € 55.362,24 il saldo del conto, a credito della società correntista.

Mentre l'appellante, nella comparsa conclusionale in data 24/1/2017 e nella memoria di replica datata 16/2/2017 ha aderito alle conclusioni del CTU, l'appellata Intesa Sanpaolo, pur non censurando le modalità con le quali l'ausiliario ha eseguito i conteggi, ha tuttavia dedotto, nella comparsa conclusionale in data 18/1/2017: a) che il calcolo degli interessi a credito della ██████████ era avvenuto in assenza di una domanda in proposito formulata dall'appellante (p.2); b) che in applicazione dei principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza 24418/2010 resa a Sezioni Unite, il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione era decorso dalla data dell'addebito integrante pagamento nelle ipotesi di



rimesse avanti natura solutoria; tali sarebbero state le rimesse riportate nel prospetto di cui alle pp. 5 e 6 della comparsa conclusionale, con la conseguenza che dall'importo del saldo calcolato dal CTU andrebbe detratta la somma di € 50.214,63.

Entrambi i rilievi dell'appellata risultano infondati.

Quanto al primo, è di tutta evidenza come la società, nel proporre la domanda di ripetizione di indebito, avesse chiesto che, nella determinazione dell'ammontare di quest'ultimo, si tenesse conto degli eventuali interessi a proprio credito, così come la Banca li aveva conteggiati, seppure in modo non dovuto, vale a dire applicando clausole nulle o inefficaci.

La misura nella quale tali interessi sono stati calcolati, d'altra parte, non è stata oggetto di specifica contestazione.

Con la sentenza non definitiva è stata d'altra parte rigettata l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione sollevata dalla banca, di guisa che non è questa la sede nella quale valutare un'eccezione già esaminata e respinta.

Per mera completezza di motivazione può solo aggiungersi che la ricostruzione, tra le varie rimesse, di quelle aventi l'asserito carattere solutorio, e non ripristinatorio, è stata effettuata solo nel contesto della CTU contabile esperita in questo grado, laddove la giurisprudenza richiamata nella precedente pronunzia (non definitiva) di questa Sezione si





era evidenziato che lo specifico onere di allegazione e prova gravante sulla Banca deve essere tempestivamente adempiuto.

In conclusione l'appello deve essere accolto e l'appellata Intesa Sanpaolo s.p.a. deve essere condannata a pagare in favore della [REDACTED] l'importo di € 55.362,44 oltre interessi, nella misura legale, dal 9/8/1997 (trattandosi di debito di valuta non è infatti applicabile alcuna rivalutazione monetaria).

All'accoglimento dell'appello consegue la condanna di Banca Intesa alla rifusione delle spese di lite in relazione ad entrambi i gradi del giudizio.

Le spese del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale vallo liquidate in complessivi € 2.800,00 oltre accessori a titolo di diritti ed onorari, oltre €520,00 a titolo di esborsi; le spese della CTU disposta dal Tribunale vanno poste a carico della Banca.

Quelle della presente impugnazione vanno liquidate, ai sensi del DM 55/2014, in complessivi € 7.000,00 – dei quali € 2.000,00 per la fase di studio ed € 1.300,00 per quella introduttiva – oltre interessi a titolo di compensi professionali, oltre € 350,00 a titolo di esborsi; le spese della CTU espletata nel presente grado vanno poste definitivamente a carico della banca appellata.

**P.Q.M.**

La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED], avverso la sentenza 1554/2009 del Tribunale di Latina, così provvede:

- 1) In parziale accoglimento dell'appello, ed in parziale riforma della sentenza di primo grado, ferma per il resto, condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a pagare, in favore di [REDACTED], la somma di € 55.362,24 oltre interessi, nella misura legale, dal 9/8/1997;
- 2) Condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a rifondere in favore della [REDACTED] le spese del giudizio di primo grado, liquidate in complessivi € 2.800,00 a titolo di diritti ed onorari ed in complessivi 520,00 a titolo di esborsi, <sup>ctu</sup> e quanto liquidato al CTU;
- 3) Condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. a rifondere in favore di [REDACTED] le spese del presente giudizio di impugnazione, liquidate in complessivi € 7.000,00 a titolo di compensi professionali, oltre accessori, nonché € 350,00 a titolo di esborsi, ponendo definitivamente a carico della Banca le spese della CTU esperita in questo grado;
- 4) Distrae le spese come sopra liquidate in favore degli avv.ti Dino Lucchetti e Antonio Tanza, dichiaratisi antistatari.

Così deciso nella camera di consiglio del 21/4/2017.

Il Presidente est.  
Edoardo Cofano